



Prefettura di Messina

Messina, data del protocollo

All.: vari

SIG. SINDACO DELLA CITTA'
METROPOLITANA
MESSINA

SIGG. RI SINDACI E COMMISSARI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologico da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15350/117(2)/Uff III – Prot. Civ., ha fornito le prime indicazioni operative inerenti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 222, con il quale sono state prorogate sino al **7 ottobre p.v.** le misure attualmente in vigore per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale.

Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che restano confermate, fino a quella data, le misure di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020.

Con il provvedimento in esame sono state, peraltro, adottate alcune nuove disposizioni relative a specifici ambiti applicativi.

In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM in parola, nel modificare l'art. 1, comma 6, lett. r) del d.P.C.M. 7 agosto 2020, reca un richiamo espresso alle "*indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV2*" nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, "*elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21*", che viene pertanto ad aggiungersi ai documenti già allegati al previgente decreto presidenziale.

Viene, altresì, modificata la lett. s) del citato art. 1, comma 6 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, che ora contiene un espresso riferimento al "*al protocollo della gestione di casi confermati e sospetti di COVID - 19, di cui all'allegato 22*", che pure si aggiunge agli allegati preesistenti.

Prefettura – UTG di Messina, Piazza Unità d'Italia – Tel. 090.3661 – <http://www.prefettura.it/messina>
Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l'indirizzo: protocollo.prefme@pec.interno.it



Prefettura di Messina

Lo stesso art. 1, comma 4. alla lett. b), introduce una nuova eccezione alle limitazioni agli **spostamenti da e per l'estero** stabilite dall'art. 4 del d.P.C.M. 7 agosto 2020.

Più specificamente, la suddetta disposizione prevede che tali limitazioni non trovano applicazione nel caso di *“ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h)“* (dell'art. 4, comma 1 del citato d.P.C.M. 7 agosto 2020) *“anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva”*.

Un'eccezione agli obblighi previsti dall' art. 6, commi da 1 a 5 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, in tema di **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**, a seguito di ingresso nel territorio nazionale, è inoltre prevista dalle lett. c) del predetto art. 1, comma 4, relativamente *“**agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo**”*.

Si segnala, altresì, che l'art. 1, comma 4 lett. e) del decreto in commento ha modificato l'art. 6, comma 7, lett. g) del d.P.C.M. 7 agosto 2020, indicando espressamente il personale della Polizia di Stato fra le categorie alle quali, ricorrendo le condizioni previste, non si applicano le disposizioni di cui ai citati commi da 1 a 5 dell'art.6.

Si soggiunge che con l'entrata in vigore del d.P.C.M. 7 settembre 2020, gli **allegati 15** (*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*), **16** (*Linee guida per il trasporto scolastico dedicate*) e **20** (*Spostamenti da e per l'estero*) al d.P.C.M. 7 agosto 2020 sono sostituiti dai documenti di pari numero allegati al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In proposito, degna di nota è la previsione contenuta nel nuovo allegato 15, in base alla quale - per il settore del trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolare, lagunare, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle P.A. - è consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, un **coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione** dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti e assicurando un costante ricambio dell'aria.

Si evidenzia, infine, che, in base alle prescrizioni contenute nel nuovo allegato 16, fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante aereazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid19, è **consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato** nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo



Prefettura di Messina

caso dovrà essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Il PREFETTO
(Libizzi)

cg